

CONDIZIONI DI FORNITURA

ART. 1 OGGETTO DELLA COMMESSA (SMART CIG n. Z303DE7E14)

La Ditta si obbliga ad effettuare al Ministero della Difesa e per esso alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente DAAA (C.F. 80238390589), la fornitura delle prestazioni di seguito specificate:

- 1) n° 2 sistemi di lancio per alianti con verricello, nuovi di fabbrica, già a catalogo, di modello analogo o migliorato rispetto allo "Skylaunch Evolution 2" già acquisito in passato dalla Amministrazione Difesa e attualmente in uso presso il 60° Stormo dell'Aeronautica Militare;
- 2) corsi di addestramento per utilizzatori e manutentori (nel caso in cui il modello di sistema di lancio per alianti con verricello disponibile per l'acquisizione risulti con caratteristiche migliorate tali da richiedere un addestramento aggiuntivo rispetto alle capacità attualmente detenute in F.A.)

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

I requisiti tecnici e di fornitura che le prestazioni di cui all'art. 1 devono obbligatoriamente soddisfare, sono riportati nel Capitolato Tecnico riportato in Allegato, da considerare parte integrante del presente Atto.

ART. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, dal DPR 13 marzo 2013, n. 49 e dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabile.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente Contratto.

ART. 4 PREZZO

L'A.D. corrisponderà alla Ditta per la presente fornitura la somma complessiva di € _____ (_____), IVA esente ai sensi del DPR 633/1972, articolo 8 bis, così ripartita _____ come risultante dalla offerta della Ditta (All. X).

I prezzi di cui al presente atto sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

ART. 5 PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1) Luogo e termini di presentazione.

I beni di cui al punto 1) dell'art. 1 dovranno essere presentati alla Verifica di Conformità da parte dell'AD, a cura e rischio della Ditta, presso l'Aeroporto militare "Alfredo Barbieri" Guidonia Montecelio (RM). Con riferimento al primo lanciatore dovrà essere presentato a verifica di conformità entro il termine di 140 (centoquaranta) **giorni solari** a decorrere dal termine di cui al successivo articolo 29. Con riferimento al secondo lanciatore dovrà essere presentato a verifica di conformità entro il termine di 170 (centosettanta) **giorni solari** a decorrere dal termine di cui al successivo articolo 29.

I servizi di cui al punto 2) dell'art. 1 dovranno essere presentati alla Verifica di Conformità, a cura e rischio della Ditta, presso l'Aeroporto militare "Alfredo Barbieri" Guidonia Montecelio (RM) entro il

termine di 30 (trenta) **giorni solari** a decorrere dalla consegna all'A.D. del primo sistema di lancio di cui al punto 1) dell'Art.1.

2) **Avviso di ultimazione delle prestazioni**

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni almeno 10 (dieci) giorni solari prima del termine stabilito, con PEC diretta a DAAA 1° Reparto – 3ª Divisione, email: armaereo@postacert.difesa.it.

In allegato a tale comunicazione la Ditta dovrà trasmettere l'elenco dei materiali comprensivi dei NUC (vedasi successivo art. 11- Codificazione)

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dalla commissione di verifica di conformità, prima di procedere alle previste operazioni di verifica.

ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'

a) **Modalità di Verifica di Conformità**

La Verifica di Conformità verrà eseguita a cura di una Commissione, anche Monocratica, appositamente nominata dalla DAAA, che accerterà la rispondenza della fornitura alle caratteristiche di cui al precedente art. 2.

Durante la Verifica di Conformità dovranno essere verificate le funzionalità di ciascun componente.

La Commissione verificherà, altresì, l'avvenuta consegna, nei termini previsti, della lista dei NUC. In caso di inadempimento verrà applicata la penale di cui all'art. 12.

La Ditta dovrà mettere a disposizione della suddetta Commissione i mezzi, gli equipaggiamenti e il personale occorrente all'effettuazione della verifica di conformità.

In caso di rifiuto dei materiali, o di parte di essi, per sfavorevole esito della Verifica di Conformità, la Ditta può, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla verbalizzazione, ripresentarli ad una seconda Verifica di Conformità dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le sostituzioni giudicate opportune per superare le prove fallite, fermi restando, in tal caso, i prescritti termini di consegna.

L'originale e n. 5 (cinque) copie del certificato di conformità, controfirmato dal rappresentante della Ditta che avrà assistito la Commissione durante le prove di verifica, dovranno essere inoltrati alla DAAA.

La Verifica di Conformità dei corsi, qualora dovessero rientrare tra le prestazioni fornite, verrà effettuata al termine degli stessi sulla scorta dei documenti di partecipazione del personale dell'A.D. e della relazione di esecuzione dei corsi stessi formulata dal capo del corso.

b) **Accettazione**

L'accettazione della fornitura sarà effettuata dalla DAAA con apposita determinazione da notificarsi alla Ditta a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

ART. 7 CONSEGNA

a) **Termine di consegna**

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata presso l'Aeroporto Militare "Alfredo Barbieri" di Guidonia (RM), sede del 60° Stormo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della formale comunicazione di accettazione da parte dell'AD.

b) **Assunzione in carico**

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali della Forza Armata o un rappresentante della A.D., dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà un apposito verbale di consegna da controfirmare a cura del rappresentante della Ditta.

c) **Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione**

Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne il trasporto sia a mezzo ferrovia sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni compreso il rischio del trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.

ART. 8 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili, nonché i requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al presente Contratto. La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN ISO 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.

La Ditta dovrà predisporre ed implementare un Piano di Qualità. Il suddetto documento dovrà fornire un piano relativo a come il sistema di Gestione per la Qualità aziendale è applicato alle specifiche operazioni del presente Contratto.

La Ditta dovrà presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo sul mercato elettronico della P.A.

La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla Verifica di Conformità.

La Ditta presenterà alla Verifica di Conformità quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "*Certificato di Conformità*", redatto in conformità all'Annesso "*B-5*" dell'AQAP 2070 Edizione 3.

Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

ART. 9 OMOLOGAZIONE

I "sistemi di lancio per alianti con verricello" saranno soggetti ai processi per l'emissione di Certificati di Omologazione (System Qualification Certificates – MTCs) rilasciati dalla D.A.A.A. (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità) in accordo ai processi definiti dalla norma AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013.

Per i "sistemi di lancio per alianti con verricello" non ancora omologati dalla DAAA, la Ditta dovrà presentare al sotto indicato Ufficio Omologazione della DAAA, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal termine di cui all'efficacia della presente commessa secondo quanto disposto dal successivo articolo 30.:

- una lettera di richiesta di omologazione, secondo quanto previsto dalla norma AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013;
- tutta la documentazione prevista dalle norme AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013, necessaria al rilascio del Certificato di omologazione, a fronte dei previsti requisiti tecnici, ed anche, ove disponibile, copia delle analoghe Certificazioni rilasciate dalle Autorità preposte del Paese di produzione, unitamente alla documentazione di riferimento.

La mancata omologazione non permetterà la presentazione alla verifica di conformità degli oggetti contrattuali.

Per tutte le informazioni necessarie, la Ditta contatterà l'Autorità Certificativa italiana di "Aeronavigabilità", che si identifica con il seguente indirizzo:

**SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ'**

La Ditta, quale Ditta Responsabile di Sistema (DRS) dovrà eseguire la gestione ed il controllo della configurazione. Qualsiasi variazione della configurazione degli articoli del presente Contratto, ritenuta necessaria dalla DRS, a seguito di eventi legati alla sicurezza, segnalazioni inconvenienti o obsolescenze, dovrà essere sottoposta alla DAAA 3^a Divisione, tramite Service Bulletin o documentazione equivalente, per le successive azioni di competenza.

Laddove le modifiche presentate dalla Ditta abbiano riflessi sul Certificato di Omologazione, la Ditta è tenuta in fase di emissione ad applicare la norma AER(EP). P-2 Em. 1 del 08.05.2013.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

La ditta è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, tutta la documentazione tecnica pertinente, redatta in lingua italiana (o, se non disponibile, in lingua inglese), idonea ad assicurare il corretto impiego dell'attrezzatura fornita.

ART. 11 CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura, di origine sia nazionale che estera, la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'Annesso 1 del presente atto.

ART. 12 INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Oltre alle penali dovute a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni o nella consegna, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% del valore dell'ordinativo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- b) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'art.11 (Codificazione) per cause non imputabili alla Amministrazione o a forza maggiore, verrà applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando l'obbligo della ditta di assolvere comunque agli obblighi della codificazione;
- c) per ogni giorno di ritardo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza durante il periodo di validità della garanzia di cui al successivo art. 13, si applicherà una penale pari allo 0,10% del valore dell'ordinativo salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- d) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente Contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dello 0,10% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.,
- e) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione.

Tutte le penali contrattuali saranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, sarà escussa per il relativo ammontare la cauzione di cui al successivo art. 17.

L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo.

ART. 13 GARANZIA

- 1) La durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi;

- 2) La garanzia di cui al punto precedente decorre dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta consegna all'A.D.
- 3) La garanzia viene prestata dalla Ditta, ove tecnicamente richiesto; gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici saranno a completo carico della Ditta.

Se durante il periodo di garanzia dovessero manifestarsi guasti, difetti o vizi non attribuibili all'utilizzatore, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:

- a) intervenire, entro 168 ore, dalla segnalazione del guasto/difetto;
- b) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
- c) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
- d) fornirne altre nuove su richiesta dell'AD qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla Verifica di Conformità e consegna del materiale medesimo.

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ART. 14 PAGAMENTO

Il pagamento del 100% dell'importo avrà luogo all'esito positivo della Verifica di Conformità, accettazione e consegna. Entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, l'A.D. rilascerà il Certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

La liquidazione della fattura potrà avvenire a fronte della seguente documentazione:

- ✓ Lettera di Presentazione alla Verifica di Conformità;
- ✓ Verbale di Verifica di Conformità e accettazione;
- ✓ Certificato di pagamento;
- ✓ Fattura elettronica;
- ✓ Verbale di consegna sottoscritto per accettazione dell'Ente ricevente;
- ✓ Verbale di assunzione in carico o dichiarazione di avvio delle procedure di assunzione in carico.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D. Lgs. n.192/2012 in considerazione delle complesse attività di acquisizione della documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 gg. (sessanta) a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza della fornitura in argomento, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente IBAN n. [REDACTED], dedicato e intestato alla Ditta medesima, presso la banca [REDACTED].

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA n. U6HD00 e del Codice Identificativo Gara SMART CIG n. **Z303DE7E14** (CIG).

L'eventuale erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. L'importo dell'anticipazione, pari al 30%, è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile. Il recupero dell'anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni, fino alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

ART. 15 SUBAPPALTO

- 1) La Ditta **XXX** potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici nei modi e termini previsti nel comma 5 dell'articolo 119 del D.lgs. 36/ 2023, limitatamente a quanto richiesto nell'offerta di gara.
- 2) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 119 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "*dedicato*" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata alla DAAA – 10^a Divisione a mezzo P.E.C.

In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a DAAA per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo SMART CIG n. **Z303DE7E14**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

ART. 17 CAUZIONE

A norma dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, la Ditta contraente ha prestato cauzione pari a Euro **_____**.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del documento attestante l'avvenuta esecuzione del presente Atto.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta a mezzo PEC alla DAAA – 9^a Divisione, previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte della DAAA.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

ART. 18 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*", riportato in Annesso 2 al presente Contratto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art.12.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25.

ART. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 20 STERILIZZAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Il decorso dei termini previsti dal presente Contratto è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di Verifica di Conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la partecipazione di approvazione del Contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta i giorni 7 del mese di gennaio e 26 del mese di agosto.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, né durante il periodo feriale estivo, né durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Nel periodo dal 5 al giorno 25 del mese di agosto non avranno luogo le operazioni di Verifica di Conformità.

ART. 21 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva della Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ART. 22 TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura

come “utilizzatore a valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la Verifica di Conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) una copia della “*Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH*” dalla quale risulti:
- di essere a conoscenza degli obblighi che il “*Regolamento REACH*” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);
- b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell’ “*Attestato di Conformità*” della Ditta, in cui venga indicato il “*Legale Rappresentante*” nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:
- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro-rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

- c) elenco dei “*codici identificativi*” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “*schede di sicurezza*”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della Verifica di Conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a Verifica di Conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l’uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d’uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell’obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l’uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l’obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell’ambiente.

Art. 23 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

- 1) Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all’Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal “datore di lavoro” (Ente di F.A. in cui si espletterà l’attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Annesso 3 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.
- 2) L’Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell’inizio della loro esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno

espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

- 3) Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.
- 4) L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

Art. 24 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative o costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia su carta legale, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, vengono trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 25 RISOLUZIONE

Nei casi di esito negativo della Verifica di Conformità definitiva/inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con lettera A.R., ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione del Contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

Art. 26 RECESSO DALL'ORDINATIVO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e dall'Articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 FORZA MAGGIORE

I termini di cui al presente atto potranno essere prorogati a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile della DAAA, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.) che colpiscano la Ditta impediscano il normale svolgimento delle prestazioni.

A tal fine la Ditta dovrà, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare alla Divisione competente della DAAA, all'Ente incaricato per la sorveglianza, e per conoscenza alla DAAA qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero dell'atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta dovrà, altresì, inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla Verifica di Conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga alla DAAA tramite l'esecutore. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, eventualmente rilasciata dalle competenti Autorità, comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti ri-conosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rap-presentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese

quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "*Responsabile del trattamento*" dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "*interessati*".

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

ART. 29 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ART. 30 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

ART. 31 SPESE

In conformità con quanto previsto dalla normativa in materia, le spese di copia, stampa, carta bollata eventuale registrazione e altre spese inerenti al presente atto sono a carico della Ditta, qualora lo stesso venga registrato in caso d'uso.

ART. 32 REVISIONE PREZZI

Per le forniture effettuate dopo 12 mesi dall'entrata in efficacia del presente ordinativo si applicherà la revisione prezzi in base all'indice di inflazione ISTAT.

BOZZA

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELLA COMMESSA (SMART CIG n. Z303DE7E14).....	1
ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE	1
ART. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE	1
ART. 4 PREZZO	1
ART. 5 PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'	1
ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'	2
ART. 7 CONSEGNA	2
ART. 8 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ.....	3
ART. 9 OMOLOGAZIONE.....	3
ART. 10 DOCUMENTAZIONE	4
ART. 11 CODIFICAZIONE	4
ART. 12 INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE	4
ART. 13 GARANZIA	4
ART. 14 PAGAMENTO	5
ART. 15 SUBAPPALTO	6
ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 17 CAUZIONE	6
ART. 18 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62	7
ART. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	7
ART. 20 STERILIZZAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE	7
ART. 21 ASSICURAZIONI SOCIALI.....	8
ART. 22 TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE.....	8
Art. 23 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)	9
Art. 24 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE	10
Art. 25 RISOLUZIONE	10
Art. 26 RECESSO DALL'ORDINATIVO	10
ART. 27 FORZA MAGGIORE	11
ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	11
ART. 29 VINCOLO CONTRATTUALE	12
ART. 30 CONTROVERSIE.....	12
ART. 31 SPESE	12
ART. 32 REVISIONE PREZZI	12
CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE	15
(Identificazione - Dati di Gestione - Codici a Barre)	15
Art. 1 (Requisito di codificazione)	15
Art. 2 (Attività di screening)	15
Art. 3 (Proposte di codificazione)	15
Art. 4 (Flussi dei dati).....	16
Art. 5 (Norme in vigore).....	16
Art. 6 (verifica di conformità dei materiali)	16
Art. 7 (verifica di conformità e accettazione d'urgenza)	16
Art. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)	16
Art. 9 (Riferimenti e garanzie)	16

CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

(Identificazione - Dati di Gestione - Codici a Barre)

Art. 1 (Requisito di codificazione)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

Art. 2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore (**Codice CEODIFE 900098**) sia all'Organo Centrale di Codificazione, entro 30 (trenta) giorni (Cfr. note n.1) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella "*Spare Part List for Codification*" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive (Cfr. note n.2).

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

Art. 3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati (Cfr. note n.3), di origine nazionale o "*Non NATO*", il Contraente dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il Contraente, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

Art. 4 (Flussi dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET(Cfr. note n.4)).

Art. 5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella *"Guida al Sistema di Codificazione"* emanata dall'Organo Centrale di Codificazione, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

Art. 6 (verifica di conformità dei materiali)

La tassatività dei termini di ultimazione delle prestazioni degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

Art. 7 (verifica di conformità e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati alla Verifica di Conformità, non rispondenti al requisito contrattuale.

L'Ente Appaltante /Esecutore/Gestore può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di Conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (Cfr. note n.5), fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

Art. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Su richiesta dell'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

Art. 9 (Riferimenti e garanzie)

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

NOTE:

- (1) Il termine fissato dall'Ente Appaltante deve consentire l'espletamento delle attività codificative nell'ambito delle previsioni di consegna degli articoli.
- (2) Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione.
- (3) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati.
- (4) Il sito INTERNET predetto contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione.
- (5) Assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente.

BOZZA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

PATTO D'INTEGRITÀ

relativo al _____

tra

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

e

la ditta _____, (di seguito denominata Ditta) sede legale in _____,
 codice fiscale/Partita IVA....., legalmente rappresentata da
 in qualità di

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”* emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il *“Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”* approvato dal Ministro della difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n.7 del 17/01/2023, e relativi allegati;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-25 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della stipula del Contratto in epigrafe, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'atto in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- ad assicurare di non aver concluso e a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e a non attribuire incarichi, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della D.A.A.A., nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura negoziata in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara:

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2

La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- esclusione del concorrente da affidamento diretti e/o dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.lgs. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.lg. 90/2014.

Art. 4

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale annesso allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara della Ditta_____.

Art. 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed la Ditta sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Roma, _____

Per la Ditta
(il legale rappresentante)

(firma leggibile)